

DDL “DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO” - AS 1048

RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO

Il presente disegno di legge, composto da 5 articoli, prevede una delega al Governo in materia di florovivaismo.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del disegno di legge in questione, prevedendo una delega per il Governo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

La previsione ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 individua **20** criteri direttivi (lett. a-**v**) ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

In particolare, alla **lettera a)** si prevede la necessità di una disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio, in particolare: a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore; b) i grossisti, i confezionatori e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio; c) il settore del verde tecnico.

La **lettera b)** prevede una definizione dell'attività agricola florovivaistica, in linea con quanto disposto dall'art. 2135 del codice civile e con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, relativo alle *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”*, nonché l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore. Si precisa che il presente principio non interviene su aspetti fiscali già oggetto di disciplina specifica, contenuta **nella legge n. 111/23 del 9 agosto 2023, GU n. 189 del 14 agosto 2023 di delega al Governo per la riforma fiscale.**

Tali criteri direttivi presentano carattere ordinamentale e, pertanto, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lett. c)** prevede la necessità di un coordinamento nazionale al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'eventuale istituzione, presso il MASAF, di un *Ufficio per la filiera del florovivaismo*, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.

Qualora si proceda alla costituzione del suddetto Ufficio *ad hoc* per la filiera del florovivaismo, si rappresenta che i funzionari e gli assistenti che ne faranno parte, saranno individuati nell'ambito delle risorse umane interne a questa Amministrazione. Da tale circostanza consegue che sono esclusi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede, invece, un incremento della dotazione organica relativamente alla sola figura



dirigenziale di II fascia preposta all'Ufficio *de quo*, sempre nell'eventualità della sua costituzione. Si precisa che il costo unitario in base *al CCNL Area Funzioni centrali vigente all'avvio dell'iter del provvedimento in esame* per un dirigente non generale è di euro 165.163,94, costo ricavato dallo schema seguente:

MASAF	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e retribuzione di posizione variabile lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione pro capite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CON TR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC di correzione 2022
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	31.737,23	34.374,32	123.937,43	26.306,65	8.602,27	158.846,35	6.004,39	313,20	165.163,94

Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dal rinnovo contrattuale, potranno trovare copertura sulle risorse del Fondo contratti.

Al predetto onere va aggiunto il costo di euro 1.555,40, a titolo di buoni pasto annuali, calcolato su 11 mesi, considerato il valore del buono pasto di € 7 al giorno, sulla base di un orario di lavoro superiore alle 6 ore e 31 minuti giornaliere, per 5 giorni a settimana, nonché ulteriori € 2000 circa per le spese strumentali.

Si prevede che il reclutamento di tale figura dirigenziale avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in corso di indizione in virtù del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74. Nel caso in cui non dovessero esservi soggetti idonei, si procederà nel rispetto delle percentuali previste dalle linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alla disposizione di cui alla lettera c), si rappresenta che, considerato lo stato di avanzamento dell'iter parlamentare del presente di disegno di legge, nonché la successiva necessaria adozione dei decreti attuativi, gli oneri connessi all'eventuale istituzione di un Ufficio per la filiera del florovivaismo e, in particolare, connessi all'eventuale incremento della dotazione organica di una posizione dirigenziale non generale decorreranno a far data al 1° settembre 2024. Pertanto, l'importo originariamente indicato è corrispondentemente ridotto a 56.240 €.

Si prevede l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali (**lett. d**) anche avvalendosi della collaborazione di esperti del Tavolo tecnico di settore che supportino l'Amministrazione nella predisposizione del Piano di settore, atto di indirizzo e programmazione. All'attuazione di tale principio si provvederà attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. ***Si conferma che dal criterio in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di esperti del tavolo tecnico di settore. In tutti i Piani di settori viene specificato che la partecipazione degli esperti si realizza a titolo onorifico, dunque, anche in questo caso, il supporto degli esperti nella predisposizione degli atti di indirizzo e programmazione del Piano si realizza, analogamente, senza la previsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.***



Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede l'elaborazione (**lett. e**), con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 – *avente il compito di sviluppare, tra l'altro azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo* (**lett. f**). *Si fa presente che le suddette azioni volte allo sviluppo del settore florovivaistico contenute nel Piano di cui alla lettera e) potranno essere svolte da privati, dunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o qualora vengano svolte da soggetti pubblici, verranno assegnate a soggetti che sono già istituzionalmente competenti e che le realizzeranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente disegno di legge, per l'attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), si rinvia alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che posticipa la quantificazione degli effetti finanziari scaturenti dal decreto legislativo al momento dell'adozione dello stesso. Tale rinvio si rende necessario in considerazione della eterogeneità e complessità delle azioni previste dalla disposizione in questione e tenuto conto che solo all'atto della loro disciplina e, dunque, in sede di adozione del decreto delegato, sarà possibile individuare quali di esse verranno svolte dai privati - quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - e quali, invece, da soggetti pubblici, con la contestuale quantificazione degli eventuali oneri da esse derivanti e la indicazione delle misure a compensazione degli stessi.

Anche le attività di cui al criterio direttivo contenuto nella lett. g), quali azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, si conferma che verranno assegnata a soggetti che sono già istituzionalmente competenti (come ISMEA) e che le realizzeranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Da tali criteri direttivi, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lett. h) prevede la predisposizione, a cadenza annuale, di un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi. I decreti di attuazione specificheranno le modalità di realizzazione che, in ogni caso, avverranno con risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dal criterio di delega esposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta che la rilevazione dei dati statistici viene svolta dall'Ismea che fornisce detti dati all'Amministrazione in base a quanto previsto dallo statuto dell'Ente (art. 2, comma 1, lett. a).



Si prevede l'istituzione, dal punto di vista giuridico-amministrativo, **(lett. i)** di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi, anche in considerazione dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati. *L'attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha natura giuridico-amministrativa, avendo a oggetto unicamente il riconoscimento della fattibilità della pianificazione dei distretti e delle piattaforme logistiche, che si sostanzia nelle attività preliminari volte a verificare ex ante la validità del modello organizzativo di gestione ipotizzato, la pertinenza e congruità degli obiettivi che si intendono perseguire, le ricadute applicative dei risultati attesi e la loro misurabilità, le eventuali tecnologie di processo e strategie innovative per lo sviluppo della filiera florovivaistica, ecc. Si ribadisce che la suddetta attività già rientra nell'area delle competenze del Ministero dell'agricoltura, che vi attenderà nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, in assenza di uno specifico Ufficio per la filiera del florovivaismo in ambito MASAF (di eventuale istituzione), possono essere svolte - tenuto conto dell'attuale organizzazione del Ministero - dall'Ufficio PQA III, cui spetta "l'attuazione della misura PNRR M2C1.2 Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Si fa presente che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostiene azioni volte al miglioramento della logistica, alla riduzione dei costi di produzione, alla formazione professionale degli operatori del settore, alla difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e al contenimento dei consumi idrici.*

Attualmente sono già presenti alcune importanti realtà distrettuali florovivaistiche, tra cui si segnalano il distretto florovivaistico della Liguria, il distretto vivaistico-ornamentale di Pistoia, il distretto florovivaistico e del cibo di Puglia, nonché il distretto florovivaistico lombardo, il distretto florovivaistico di Grottammare (AP) e il distretto rurale florovivaistico siciliano di Milazzo (ME). La materiale realizzazione delle piattaforme logistiche sarà appannaggio dei soggetti interessati, presumibilmente operatori economici privati. Ciononostante, non si esclude un eventuale coinvolgimento della parte pubblica: infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente disegno di legge, per l'attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), si rinvia alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che posticipa la quantificazione degli effetti finanziari scaturenti dal decreto legislativo al momento dell'adozione dello stesso.

Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico si prevede la riconversione in siti agroenergetici degli impianti serricoli destinati al florovivaismo **(lett. l)**.

Tale misura recupera la riconversione, unitamente all'incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli, prevista nell'articolo 11-bis della legge 27 aprile 2022, n.34 (GURI n. 98 del 28 aprile 2022). Si precisa che le attività di riconversione esposte sono a carico dei soggetti privati interessati. Non sono previsti incentivi a carico del MASAF. Pertanto, dall'attuazione del presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo scopo di certificare il rispetto di *standard* di processo e prodotto **(lett. m)**, si vuole



operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, eventualmente promuovendo, a cura del MASAF, un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, e previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali. ***Il marchio viene elaborato dal Tavolo tecnico della filiera florovivaistica interno al MASAF, attraverso il contributo ideativo dei partecipanti allo stesso (in particolare dei rappresentanti delle organizzazioni professionali), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente. L'uso del marchio è collegato alla previa adozione di un disciplinare che sarà elaborato dallo stesso Tavolo tecnico. Il rispetto del disciplinare consente ai produttori della filiera florovivaistica di apporre il marchio a garanzia della qualità dei propri prodotti.***

Trattandosi di attività *una tantum*, ***agli eventuali oneri si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi della dotazione di cui al capitolo 7302 pg 8 relativo a contributi per attività ed interventi volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale in campo internazionale, a favore dei consorzi di tutela incaricati dal ministero nonché altri organismi non specificatamente riconosciuti che svolgono attività di tutela ed operano nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità garantite.***

La lett. n) mira a qualificare come centri per il giardinaggio le sole imprese agricole che già possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 c.c., che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, per contro escludendo i centri che forniscono beni e servizi non connessi all'attività agricola, quali potrebbero essere i centri dediti principalmente alla commercializzazione di prodotti ornamentali e di oggettistica. La specificazione mira a chiarire, nell'ambito della filiera florovivaistica, la collocazione dei centri per il giardinaggio, senza alcun impatto sulla disciplina fiscale attualmente vigente. Dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si stabilisce (**lett. o**) l'inquadramento, nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT, delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici. Tale inquadramento, già presente nell'ordinamento di diverse Regioni ha la funzione di formalizzare la qualifica di manutentore del verde. Pertanto, dal presente criterio direttivo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lett. p)** prevede l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy, che siano coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, e presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, mediante corsi di specializzazione e previa eventuale concertazione con le altre Autorità competenti.

Come indicato dalle Amministrazioni competenti (MUR e MIM) i corsi di specializzazione eventualmente attivati dalle Università vengono istituiti sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci. L'articolo 6 della Legge 9/05/1989, n. 168, dispone, al comma 1, che "Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile". Analogo principio è richiamato, inoltre, dall'articolo 1 della Legge 240/2010



che prevede, al comma 2, “In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”. Pertanto, l’attivazione di nuovi corsi di specializzazione non incide sul finanziamento che lo Stato eroga alle Università, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La previsione consente, inoltre, di dare attuazione al regolamento sul manutentore del verde di cui all’art. 12 comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, da parte di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese. All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, in ogni caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS *Academy* è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all’atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all’incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente, la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

La **lett. q)** intende realizzare una semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori (O.P.) del settore florovivaistico, onde favorirne l’aggregazione.

La regolamentazione europea già prevede tali procedure, nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità.

Di seguito i link di riferimento: Masaf - Impresa - Organizzazioni di Produttori e loro Unioni (politicheagricole.it); Organizzazioni dei produttori e organizzazioni interprofessionali (europa.eu). Il presente principio, prevedendo esclusivamente una semplificazione procedurale, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si intendono inserire (**lett. r**) nei piani di sviluppo regionale, in accordo con la Conferenza Stato- Regioni, dei criteri di premialità per le aziende florovivaistiche.

I suddetti criteri hanno natura programmatica e ordinamentale e, pertanto, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che i Piani di Sviluppo Regionale sono finanziati da risorse comunitarie.

Si vogliono disciplinare (**lett. s**) le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana, e di perseguire gli altri fini forestali. ***Le attività di certificazione di identità dei materiali da utilizzare per scopi forestali continueranno ad essere realizzate dagli organismi ufficiali (uffici***



regionali e delle province autonome) competenti, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, quindi avvalendosi delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di raccolta dei materiali di moltiplicazione, la preparazione e la germinazione dei semi, nonché le prime fasi di allevamento in vivaio potranno essere gestite da attori pubblici che già operano in tal senso (aziende vivaistiche pubbliche e alcuni centri nazionali per la biodiversità). Le aziende private, sulla base di specifici accordi di fornitura, potranno condurre la successiva coltivazione fino alla commercializzazione.

La lett. t) mira ad includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo nell'ambito della produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire gli investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale.

La lett. u) ha l'obiettivo di definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni. Si conferma che dal criterio di delega in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'attività di incentivazione dell'avvio di filiere produttive di livello regionale, anche con riferimento alle azioni di forestazione, sono svolte dal MASAF in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 34/2018 – Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che in particolare assegna al MASAF (commi 1 e 2) il compito di elaborare: “omissis ... specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia di ambiente, paesaggio, clima, energia e sviluppo in coordinamento con i Ministeri competenti - comma 1) ed, in accordo con le regioni, di svolgere: “... funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo - comma 2). Al MASAF, dunque, la normativa di riferimento per il settore (il TUFF), affida unicamente compiti di programmazione e di coordinamento delle attività, in particolare delle Regioni, competenti fin dal 1977 in materia di vivaistica forestale. Peraltro, il TUFF, non prevedendo per il MASAF altri strumenti, trattandosi unicamente di attività di coordinamento, al comma 4 del citato articolo 14, prevede che: “All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”. Per quanto sopra, non può che confermarsi che dall'attività svolta dal MASAF di incentivazione dell'avvio delle filiere produttive di livello regionale relativamente alla promozione delle attività di forestazione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sarà effettuata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, le azioni di incentivazione che saranno intraprese potranno utilizzare le risorse di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” che,



in particolare all'articolo 1, comma 663, prevede, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, l'istituzione nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ora MASAF, del "Fondo per le foreste italiane" e al successivo comma 664, prevede altresì che con decreto di natura non regolamentare dello stesso Ministro, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

Inoltre potranno essere utilizzate le risorse di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024" e, in particolare, l'articolo 1, comma 530, il quale, al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo, denominato "Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale" i cui criteri e modalità di utilizzo sono definiti con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In questo ambito, tenuto conto che il Fondo in questione è stato istituito con la finalità di finanziare e promuovere l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale quale documento strategico di indirizzo e di supporto delle Amministrazioni centrali e locali che affida alle stesse obiettivi di interesse collettivo e di importanza strategica per la gestione sostenibile del patrimonio forestale e dello sviluppo del settore forestale e delle sue risorse produttive, ambientali e socioculturali, in attuazione degli impegni sottoscritti in ambito internazionale ed europeo in materia di clima, ambiente e biodiversità, energia e sviluppo socioeconomico sostenibile, potranno, in accordo con le Regioni e le Province autonome, essere promosse azioni di incentivazione e promozione di programmi di forestazione, che si conferma dunque saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, la lett. v) prevede che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

L'articolo 3 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, prevedendo la necessità della previa intesa con la Conferenza unificata (ex articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), nonché la trasmissione degli stessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei pareri nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, nell'ambito delle disposizioni finanziarie, prevede che agli oneri derivanti



dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), che si presumono *pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dal 2025*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale *2024-2026*, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno *2024*, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. *L'articolo 4, comma 2, ribadisce che, salvo l'articolo 2, co. lett.c), dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.*

L'articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, alla luce della quale le disposizioni della presente legge e dei relativi decreti legislativi si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente coi rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

